



COMUNE DI PEVERAGNO

Provincia di Cuneo

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16

OGGETTO :

Determinazione per l'anno 2014 delle aliquote IMU e TASI.

L'anno **duemilaquattordici**, addì **uno**, del mese di **luglio**, alle ore **20** e minuti **00**, nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.

All'appello sono risultati:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TOSELLI Carlo	SINDACO	X	
DHO Stefano	Consigliere	X	
TASSONE Enzo	Consigliere	X	
DUTTO Laura	Consigliere	X	
GARRO Antonietta	Consigliere	X	
VIADA Elio	Consigliere		X
MACAGNO Valerio	Consigliere	X	
MACAGNO Luana	Consigliere	X	
GIRAUDO Pinuccia	Consigliere		X
TURCO Samuele	Consigliere	X	
TOMATIS Claudio	Consigliere	X	
NALOTTO Bruno	Consigliere	X	
TERRANOVA Salvatore	Consigliere	X	
CAMPANA Tiziana	Consigliere	X	
PELLEGRINO Salvatore	Consigliere	X	
MARRO Maria Maddalena	Consigliere	X	
BATTAGLIO Georgia	Consigliere	X	
Totale		15	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor **Dott.ssa Manuela Casales**.

Il Signor **TOSELLI Carlo** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il Sindaco chiede al Vicesindaco di illustrare il presente punto all'ordine del giorno.

Il Vicesindaco, servendosi di alcune schede, illustra al Consiglio Comunale i principali dati del bilancio di previsione 2014 e le aliquote dei vari tributi comunali necessarie a garantire il pareggio di bilancio.

Al termine dell'ampia relazione, si apre il dibattito.

Il Consigliere Terranova dice che bisogna vedere come vengono spesi i 3,30 € al giorno indicati dal Vicesindaco come quota a carico di ogni famiglia di tributi comunali per il 2014. Non vengono spesi in opere pubbliche, si prendono tanti soldi per fare pochissime cose. I soldi incassati servono per le spese correnti, mutui e costi della politica. Il Gruppo di minoranza non è d'accordo con gli aumenti proposti.

Il Vicesindaco dice che il Comune potrebbe spendere 1.041 mila euro, ma per il Patto di stabilità questo non è possibile, in quanto ci sono spese già impegnate lo scorso anno, ancora da pagare.

Il Consigliere Pellegrino chiede se si abbasseranno le tasse nel caso lo Stato desse maggiori trasferimenti.

Il Sindaco risponde che basta vedere la tabella dei trasferimenti statali, che passa da 500-600 mila euro nel 2009 a 0 euro nel 2014. Si dice che si tagliano le tasse a livello centrale e si obbligano i Comuni ad aumentarle per garantire i servizi ai cittadini. Inoltre, pur avendo le risorse non si possono fare investimenti e dare lavoro.

Il Consigliere Macagno Valerio dice che lo Stato non aumenta le tasse, ma costringe i Comuni ad aumentarle.

L'Assessore Tassone dice che lo Stato continua a ridurre i trasferimenti ai Comuni e non abbassa le tasse ai cittadini.

Il Consigliere Terranova propone di fare un emendamento e togliere 48.000,00 Euro di spesa eliminando completamente i costi della politica ed abbassare conseguentemente le imposte.

Il Consigliere Macagno ribatte che il suo era un discorso generale. Rinuncerebbe al gettone di presenza dei Consiglieri ma non ritiene di togliere le indennità di Sindaco ed assessori che si impegnano quotidianamente per il Comune. Nessuno può far bene un lavoro se non è retribuito.

Il Sindaco interviene dicendo che l'indennità fissata per il 2014 è circa il 20-25% rispetto agli importi fissati per legge, essendo un lavoratore autonomo le ore perse sul lavoro non vengono comunque retribuite! Inoltre da quest'anno il Comune non può pagare più i contributi figurativi.

Al termine della discussione, brevemente riassunta,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

Visto in particolare il comma 703 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 42 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito all'istituzione e all'ordinamento dei tributi.

Visti i commi 6 – 7 e 9 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 che individuano in capo all'organo consigliare la potestà di modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota base e le aliquote ridotte dell'Imposta Municipale Propria, nel rispetto dei limiti ivi fissati.

Visto l'articolo 1, comma 380, lettera f, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha disposto che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, mentre al Comune è riservata, se dovuta, la differenza d'imposta calcolata applicando l'aliquota deliberata ed il 0,76 per cento riservato allo Stato;

Considerato che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C a decorrere dall'anno 2014 non si applica:

- a) all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Visto il comma 9-bis dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 s.m.i. che, con decorrenza 1° gennaio 2014, esenta dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Visto il comma 708 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che, con decorrenza 1° gennaio 2014, esenta dall'imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

Visto il comma 169 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è stato differito al 30 aprile 2014;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 Aprile 2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è stato ulteriormente differito al 31 Luglio 2014;

Visto il “Regolamento per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale (IUC)” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 1.7.2014;

Dato atto che l'importo della quota dell'IMU, relativamente al Comune di Peveragno, destinato ad alimentare il fondo di solidarietà comunale, per l'anno 2014 è quantificato in 514.415,00 euro;

Considerato che allo scopo di sopperire parzialmente alle riduzioni dei trasferimenti erariali così disposte:

- articolo 14, comma 2, del DL 78/2010 (decreto Tremonti);
- articolo 28, comma 7, del DL 201/2011 (decreto Monti);
- articolo 9 DL 16/2014;
- articolo 16, comma 6, del DL 95/2012 (Spendig review);

e per far fronte alle necessità di Bilancio relative alla copertura della spesa corrente, occorre prevedere un gettito dell'imposta in oggetto non inferiore a Euro 1.639.098,00 al lordo dell'importo destinato ad alimentare il fondo di solidarietà comunale;

Considerato che ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo [13, comma 2](#), del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo [13](#) del citato [decreto-legge n. 201, del 2011](#).

Considerato inoltre che, in base al patrimonio immobiliare esistente nel Comune il citato gettito può essere raggiunto mediante l'aumento o la diminuzione delle aliquote base e ridotte di cui ai commi 6, 7 e 9 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 nelle seguenti misure:

- 1) - 10,00 per mille per tutti i fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili diversi dalle fattispecie sottoriportate;
 - 9,00 per mille per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
 - 4,00 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo appartenente alla categoria catastale A1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

- 2) di determinare in euro 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze,

Visti inoltre i seguenti commi della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per quanto concerne la componente TASI:

- *669. che individua il presupposto impositivo della TASI ossia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.*
- *675. che prevede che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'[articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#);*
- *676. che stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;*
- *677. che disciplina che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti*

stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo [13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo [13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011](#);

- 678. che fissa, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI all'1 per mille

Considerato che occorre prevedere un gettito dell'imposta TASI non inferiore a Euro 335.725,00 allo scopo di far fronte alle necessità di Bilancio relative alla parziale o totale copertura dei seguenti servizi indivisibili:

<i>SERVIZIO</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
<i>viabilità, circolazione stradale e servizi connessi</i>	<i>Viabilità</i>	<i>155.092,23</i>
<i>illuminazione pubblica e servizi connessi</i>	<i>illuminazione pubblica</i>	<i>127.180,25</i>
<i>Polizia Locale</i>	<i>Polizia locale</i>	<i>53.452,52</i>
	TOTALE	335.725,00

Considerato inoltre che, il citato gettito può essere raggiunto mediante l'aumento o la diminuzione delle aliquote base e ridotte di cui ai commi 676, 677 e 678 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nelle seguenti misure:

Aliquota TASI 2,5 per mille per:

- immobili di categoria da A2 ad A7 adibiti ad abitazione principale dai soggetti passivi titolari di proprietà o altro diritto reale di godimento e loro pertinenze come definite dalla normativa IMU;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- l'unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata come definita dall'art. 6 del regolamento IUC;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

Aliquota TASI 1,50 per mille per:

- *fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;*

Aliquota TASI 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

Aliquota TASI ridotta a 0,00 per mille per le aree edificabili e i fabbricati diversi dalle precedenti fattispecie;

Visto l'art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267;

Dato atto che per il combinato disposto dell'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13 commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'[articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione" e che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), e successive modificazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio Ragioneria e Tributi, espresso ai sensi dell'art. 49 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione espressa per alzata di mano:

- presenti e votanti: 15
- voti favorevoli: 10
- voti contrari: 5 (Battaglio, Campana, Marro, Pellegrino e Terranova)

DELIBERA

- 1) Di approvare, ai fini dell'applicazione della Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2014, le seguenti aliquote così distinte:
 - 10,00 per mille per tutti i fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili diversi dalle fattispecie sotto riportate;
 - 9,00 per mille per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
 - 4,00 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo appartenente alla categoria catastale A1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- 2) di determinare in euro 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze;
- 3) Di dare atto che, sulla base delle aliquote così stabilite, il gettito dell'imposta in oggetto è previsto nel Bilancio di previsione 2014 in €. 1.124.683,00 - al netto dell'importo destinato all'alimentazione del fondo di solidarietà comunale, quantificato in €. 514.415,00 – alla Risorsa 1.01.110 capitolo 110/2;

- 4) di prendere atto che dal 1° gennaio 2014 è istituita in virtù delle disposizioni di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- 5) di dare atto dell'indicazione analitica dei costi dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta riportati nelle premesse;
- 6) Di approvare, ai fini dell'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2014, le seguenti aliquote così distinte:

Aliquota TASI 2,5 per mille per:

- immobili di categoria da A2 ad A7 adibiti ad abitazione principale dai soggetti passivi titolari di proprietà o altro diritto reale di godimento e loro pertinenze come definite dalla normativa IMU;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- l'unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata come definita dall'art. 6 del regolamento IUC;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

Aliquota TASI 1,50 per mille per:

- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Aliquota TASI 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

Aliquota TASI ridotta a 0,00 per mille per le aree edificabili e i fabbricati diversi dalle precedenti fattispecie;

- 7) Di dare atto che, sulla base delle aliquote così stabilite, il gettito della TASI è previsto nel Bilancio di previsione 2014 in €. 335.725,00 alla Risorsa 1.02204 Capitolo 204/1;
- 8) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività inviando per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), e successive modificazioni.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 10 voti favorevoli e n. 5 contrari

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D.lgs.267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to TOSELLI Carlo



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Manuela Casales

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio
ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- viene affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 11 LUG 2014 al 26 LUG 2014, come prescritto dall'art.124, comma 1 del Decreto Leg.vo 18-8-2000, n. 267;
- è stata comunicata con elenco in data 11 LUG 2014 ai signori capigruppo consiliari, come prescritto dall'art.125 del Decreto Leg.vo n. 267/2000;

Peveragno, li 11 LUG 2014
Prot.N. 0007606



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Manuela Casales

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);
- è divenuta esecutiva in data _____ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.).

Peveragno, li

11 LUG 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Manuela Casales)

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Peveragno, li

11 LUG 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Manuela Casales)